

Capitolato speciale d'appalto

Procedura 06/2017

Procedura negoziata sotto soglia in due lotti - con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa - per l'affidamento dell'incarico di Medico Competente ex art. 25 e seg. del d. Lgs 81/08 e redazione e attuazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria necessario a Fondazione Scuole Civiche Di Milano (lotto 1), e per l'affidamento dell'esecuzione delle visite mediche specialistiche e degli esami di laboratorio previsti dallo stesso PSS (lotto 2)

LOTTO 1 CIG 6978370D16

LOTTO 2 CIG 698251272E

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 – SEDI OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE E CONSISTENZA DEL PERSONALE	3
ART. 3 – TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEI SERVIZI.....	4
ART. 4 – GESTIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 5 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	7
ART. 6 – OBBLIGHI DI FONDAZIONE MILANO	8
ART. 7 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	8
ART. 8 – CORRISPETTIVO.....	11
ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO.....	12
ART. 10 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	13
ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	13
ART. 12 - ASSICURAZIONE	14
ART. 13 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	15
ART. 14 - SUBAPPALTO	16
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 16 – RESPONSABILITA'	18
ART. 17 - PERSONALE	18
ART. 18 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	19
ART. 19 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE	20
ART. 20 – VIGILANZA E CONTROLLI	20
ART. 21 - PENALITA'	21
ART. 22 - ESECUZIONE IN DANNO	21
ART. 23 - RISOLUZIONE	21
ART. 24 - RECESSO	22
ART. 25 - FORO COMPETENTE	22
ART. 26 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	22
ART. 27 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	22
ART. 28 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	22

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto:

- l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. 81/2008) di Fondazione Scuole Civiche di Milano e la nomina del Medico Competente previste dal capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 (lotto 1);
- le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151 (lotto 2).

ART. 2 – SEDI OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE E CONSISTENZA DEL PERSONALE

LOTTO 1

Le prestazioni dovranno essere rese presso i seguenti luoghi:

- a) Sedi di lavoro di Fondazione Milano dislocate sul territorio del Comune di Milano:
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------|
| - Uffici Centrali di Scuole Civiche | Alzaia Naviglio Grande, 20 | 20144 |
| - Dipartimento di Cinema | Viale F. Testi 121 | 20162 |
| - Dipartimento di Lingue | Via F. Carchidio 2 | 20144 |
| - Dipartimento di Musica | Via Stilicone, 36 | 20154 |
| - Dipartimento di Teatro | Via Salasco, 4 | 20136 |
| - Auditorium Lattuada | Corso di Porta Vigentina, 15 | 20122 |
| - CEM e JAZZ | Via Decorati, 10 | 20138 |
| - Fabbrica del Vapore | Via Procaccini, 4 | 20154 |

Di ogni eventuale cambiamento, Fondazione Milano darà debita comunicazione via e-mail o via fax.

- b) Sedi ambulatoriali, sedi per attività diagnostiche e esami clinici, unità mobili eventualmente possedute dall'appaltatore. In caso di non immediata funzionalità al momento dell'aggiudicazione delle sedi, tali sedi, dovranno essere perfettamente operative entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; entro il suddetto periodo temporale, l'aggiudicatario dovrà avere la disponibilità di una sede provvisoria nel territorio comunale, per l'inizio immediato del servizio, nelle more della disponibilità delle sedi definitive.

PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Medico Competente deve svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente appalto.
2. Nello svolgimento delle prestazioni dovute il Medico Competente può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con assunzione completamente a carico dell'Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.
3. Il personale medico e paramedico dovrà assolvere, nell'ambito dei propri turni di servizio, anche i compiti di programmazione dell'attività, redazione di statistiche sanitarie e progetti di studio richiesti da Fondazione Milano.
4. Fondazione Milano rimane estraneo ad ogni relazione tra l'Appaltatore aggiudicatario e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

LOTTO 2

Le prestazioni dovranno essere rese presso sedi ambulatoriali, sedi per attività diagnostiche e esami clinici, unità mobili eventualmente possedute dall'appaltatore. In caso di non immediata funzionalità al

momento dell'aggiudicazione delle sedi, tali sedi, dovranno essere perfettamente operative entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; entro il suddetto periodo temporale, l'aggiudicatario dovrà avere la disponibilità di una sede provvisoria nel territorio comunale, per l'inizio immediato del servizio, nelle more della disponibilità delle sedi definitive.

Nello svolgimento delle prestazioni dovute l'Appaltatore può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con assunzione completamente a carico dell'Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.

Fondazione Milano rimane estraneo ad ogni relazione tra l'Appaltatore aggiudicatario e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

PER ENTRAMBI I LOTTI

Le prestazioni richieste riguardano:

- dipendenti di Fondazione Milano (o ad essi equiparati) da sottoporre a sorveglianza sanitaria suddivisi secondo l'Allegato 1 al Capitolato. Tra gli equiparati a lavoratori sono compresi gli studenti di alcuni corsi della Scuola di Cinema.
- tutti i dipendenti che nel corso dell'appalto saranno assunti, con qualunque modalità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- tutti gli altri lavoratori che in base alle norme vigenti nel periodo di applicazione del presente contratto dovessero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

Complessivamente i dipendenti di Fondazione Milano attualmente sono 258.

Le attività soggette a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, desunte dai dati dell'anno 2016:

- visite mediche n. 113
- visite ergoftalmologiche n. 54
- visite audiometriche n. 2
- esami ematici n. 25
- esame per autista patente C n. 1

Il numero di dipendenti e di sedi di cui ai punti precedenti ha valore puramente indicativo; eventuali variazioni in aumento o diminuzione di tale numero non incidono in alcun modo sul corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore in base all'offerta presentata.

ART. 3 – TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

LOTTO 1

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare gli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo. In particolare, il Medico Competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k) inoltre il Medico Competente dovrà provvedere all'informativa individuale ai lavoratori interessati, al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione, nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico. Esiti e risultanze degli accertamenti clinici individuali potranno seguire anche la prassi, se del caso, della vigente normativa in materia di patologie a eziologia professionale.

SORVEGLIANZA SANITARIA

L'Appaltatore dovrà puntualmente eseguire il protocollo/programma di sorveglianza sanitaria e profilassi di Fondazione Milano, redatto tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è variabile a secondo del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata.

Il suddetto programma di sorveglianza sanitaria per il personale, formulato in conformità agli obblighi delle vigenti normative e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti relativamente ai rischi potenzialmente presenti sui luoghi di lavoro del personale di Fondazione, indicato nell'Allegato 1 al presente Capitolato, deve essere gestito dal Medico Competente, il quale dovrà tenere conto, a tal fine, anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro, elencati all'art. 2, e delle riunioni con il servizio prevenzione e protezione aziendale del proprio Datore di Lavoro, al quale fornirà altresì il necessario supporto per quanto di competenza ai fini della valutazione dei rischi
(l'Allegato 1 è stato redatto in base alla struttura organizzativa di Fondazione Milano del 2015).

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

L'appaltatore deve ritirare le cartelle cliniche dei dipendenti sottoposti precedentemente a sorveglianza sanitaria presso Fondazione Milano.

LOTTO 2

Le visite mediche periodiche di cui al periodo precedente potrebbero richiedere esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio e che siano ritenuti necessari dal medico competente.

L'appaltatore dovrà quindi procedere al monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro e/o il Dirigente Delegato, il responsabile del servizio prevenzione e protezione e informando preventivamente il Gestore del contratto.

ART. 4 – GESTIONE DEL CONTRATTO

Il settore competente della gestione amministrativa del contratto è l'Ufficio Approvvigionamenti.
Gestore del contratto è il sig. Vittorio Iacobone.

Questi invieranno direttamente gli ordini tramite mail o fax e provvederanno in autonomia alla verifica dei tempi di consegna, al controllo di conformità del servizio, nonché al rilievo delle eventuali anomalie che verranno segnalate dagli uffici destinatari dei servizi commissionati.

L'aggiudicatario del servizio oggetto del presente capitolato, si impegna a garantire la presenza di uno o più referenti a cui Fondazione Milano farà riferimento per tutte le necessità oggetto del presente capitolato, o per qualsiasi altra evenienza. Il nominativo del referente deve essere comunicato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione.

Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Alessandra Fava.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario, nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, deve:

- avere la disponibilità, per le visite ai lavoratori di Fondazione Milano, di una sede, facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico, con idonei locali destinati ad ambulatori, conformi alle normative specifiche, dove, devono essere custodite anche le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori (l'aggiudicatario e i Medici Competenti, titolari e sostituti, assumeranno la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.lgs. 196/2003 e provvederanno a nominare il personale incaricato di gestire le cartelle, quale Incaricato del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.30 del D.lgs. 196/2003), nel Comune di Milano. L'aggiudicatario ha l'obbligo, laddove non ne disponga, di dotarsi entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, della sede ambulatoriale, così come precedentemente descritta.

Per ogni giorno di ritardo oltre il trentesimo, sarà applicata una penale pari a € 100,00. La mancata costituzione della sede ambulatoriale entro 60 giorni comporta la risoluzione del presente contratto.

- mettere a disposizione una idonea sede - eventualmente coincidente con la prima nel caso di aggiudicazione di entrambi i lotti ad un solo operatore economico - per attività diagnostica ed esami clinici, destinata all'esecuzione degli accertamenti previsti dal protocollo sanitario, situata nel territorio del Comune di Milano.
- avere nella propria organizzazione e destinare all'attività di Medico Competente n. 1 idoneo professionista. Il Medico Competente è nominato dal Datore di Lavoro di Fondazione Milano, Questi deve:
 - 1) avere uno dei titoli o requisiti di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 81/08;
 - 2) essere iscritto, oltre che all'Ordine dei Medici, anche nello specifico elenco ministeriale;
 - 3) aver eseguito servizi di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, per almeno complessivi 24 (ventiquattro) mesi anche non continuativi;
 - 4) eseguire i prelievi necessari ed essere dotati della strumentazione necessaria all'esecuzione in proprio di spirometria, audiometria, visita ergoftalmologica (ergovision), E.C.G. da eseguirsi durante la visita medica, al fine di limitare il tempo di assenza del lavoratore dalla propria attività;
- disporre o potere avvalersi di personale sanitario numericamente idoneo e specialistico (in oculistica, cardiologia, ortopedia o fisiatria, pneumologia, neuropsichiatria) per i servizi di sorveglianza sanitaria e medicina preventiva;
- obbligarsi a garantire la sostituzione, limitatamente ai casi di ferie o malattie, del medico competente designato. Tale/i sostituto/i deve/ono, possedere tutti i requisiti richiesti per i Medici Competenti nei precedenti punti del presente articolo del Capitolato;
- destinare, in forma esclusiva o parziale, allo specifico servizio almeno una persona per l'attività infermieristica di supporto.

Ai fini del trattamento di tutti i dati provenienti dall'attività del Medico Competente e da quella del gestore del contratto, il soggetto appaltatore dovrà adottare gli eventuali software che gli verranno

forniti da Fondazione Milano, nei modi e termini da definire successivamente all'aggiudicazione. Tali strumenti sono da utilizzare in condivisione tra Medico Competente, Datore di Lavoro e suoi delegati, il Servizio Prevenzione e Protezione. A questo scopo l'appaltatore, oltre a dotarsi a sua cura e spese dell'hardware e collegamenti di rete di banda adeguata (almeno ADSL 2 Mbps), deve dotare il Medico Competente di casella di posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il soggetto appaltatore, dopo quattro mesi dalla data di inizio dell'esecuzione del servizio, deve presentare a Fondazione Milano un "piano delle attività" con inseriti tutti gli elementi utili ai fini del servizio in questione, tra cui il programma delle visite mediche, il programma dei sopralluoghi alle sedi di lavoro, proposta del programma degli incontri ritenuti necessari, proposta di eventuali attività ritenute necessarie, proposta di eventuali variazioni o attivazione di procedure.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre a fornire periodicamente la fattura relativa ai servizi ordinati, indicando gli estremi degli ordini inviati, l'oggetto del servizio, numero di ordine e CIG.

ART. 6 – OBBLIGHI DI FONDAZIONE MILANO

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, Fondazione Milano, su preventiva comunicazione e indicazione del Medico Competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso il gestore del contratto a:

- trasmettere al medico competente gli elenchi del personale dipendente da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- gestire il sistema delle visite anche per gli eventuali ulteriori accertamenti medici;
- comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione, ripresa del lavoro per assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni consecutivi, o quant'altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
- comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche;
- comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi di sorveglianza sanitaria;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

Fondazione Milano si impegna, altresì, a fornire al Medico Competente, attraverso il gestore del contratto, informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81, e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

ART. 7 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Medico Competente, per lo svolgimento dell'attività affidatagli, dovrà essere presente presso la/e sede/i di Fondazione Milano nelle giornate e negli orari che saranno indicati dal Datore di Lavoro, con non meno di cinque giorni lavorativi di preavviso, per lo svolgimento delle attività che

- richiedono ivi la presenza. Ove possibile, la giornata effettiva sarà concertata con il Medico Competente, in mancanza di accordo prevarranno comunque le indicazioni di Fondazione Milano.
2. I rapporti con il Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, saranno tenuti dal Gestore del Contratto, salvo quanto diversamente indicato nel presente capitolato.
 3. Il Datore di Lavoro e/o il Gestore del Contratto comunica al proprio Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva, in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro e alla visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il medico provvede, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione scritta al Datore di Lavoro, che può proporre modifiche.
 4. Il Medico Competente elabora, di concerto con il Datore di Lavoro e/o il Gestore del Contratto, il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e lo comunica allo stesso soggetto che provvede, alla convocazione dei dipendenti tramite la specifica segreteria incaricata.
 5. Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Servizio Prevenzione e Protezione lo comunica al Medico Competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e comunque entro dieci giorni lavorativi, comunicandolo per scritto al Datore di Lavoro e/o Gestore del Contratto
 6. Il Datore di Lavoro e/o Gestore del Contratto comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; gli accertamenti sono effettuati dal Medico Competente entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, salvo diversa comunicazione del Datore di Lavoro. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute accertato.
 7. Tranne che per casi particolari, da concordare comunque col Datore di Lavoro e/o Gestore del Contratto, le visite ad ogni lavoratore e tutti gli esami specialistici necessari per i giudizi relativi alla mansione specifica di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 devono essere svolti nella stessa giornata.
 8. Il Medico Competente segnala ai lavoratori, al Datore di Lavoro e/o Gestore del Contratto, in relazione alle mansioni svolte, l'opportunità di vaccinazioni. Il costo della vaccinazione antitetanica che il Servizio Sanitario Nazionale non garantisce con oneri a suo carico è ricompreso nel corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.
 9. Il Medico Competente deve avvalersi dei medici specialisti e/o, per specifici accertamenti, dei laboratori di analisi indicati in sede di offerta, secondo quanto prescritto dal capitolato speciale e dalla Nota esplicativa di gara. I costi degli accertamenti effettuati sono compresi in sede di offerta dell'aggiudicatario.
 10. Il Medico Competente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti, consegna o invia al Datore di Lavoro e/o Gestore del contratto e al dipendente interessato copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il Medico Competente, inoltre, deve comunicare per scritto il giorno stesso al Datore di Lavoro e al

Servizio Prevenzione e Protezione i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi.

11. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
12. Non è ammesso, alcun cambiamento o sostituzione del Medico Competente e dello staff previsto dopo l'aggiudicazione dell'appalto. Le attività di un Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento del Medico Competente derivanti da: malattia, assenze per ferie e altre gravi situazioni che impediscono temporaneamente lo svolgimento delle proprie funzioni. Tale sostituto deve essere quello indicato in sede di offerta secondo quanto prescritto dal capitolato speciale e dal disciplinare di gara di gara, salvo che il Responsabile del Procedimento, giudicato il personale proposto in sostituzione equivalente a quello originariamente indicato, accetti espressamente la variazione.
13. Al fine dell'applicazione del comma precedente, il Medico Competente comunica al Gestore del Contratto con almeno dieci giorni di preavviso, salva oggettiva impossibilità, i periodi di assenza, avvisando contestualmente il sostituto, il quale dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di tutte le attività e al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato per tutta la durata dell'assenza.
14. Il Medico Competente dovrà effettuare in modo autonomo, almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi (l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi), i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e cioè a tutte le sedi del Datore di Lavoro di cui all'art. 2 (l'elenco è puramente indicativo e può subire variazioni), e a tutti i siti di nuovo insediamento, successivi alla data di inizio appalto e in cui sia presente almeno un lavoratore di Fondazione. Il Medico Competente darà preventiva comunicazione al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Il Medico Competente potrà essere affiancato nei sopralluoghi da un componente del Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre ad un componente eventuale dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS). Per ogni sopralluogo il Medico Competente redige e trasmette al Datore di Lavoro, al RSPP, e al Responsabile del Procedimento, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale dove tra l'altro indica eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria. La durata dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro è determinata, tra l'altro, anche dalle caratteristiche dimensionali, costruttive e organizzative del luogo di lavoro; pertanto sarà cura dell'Appaltatore acquisire le informazioni necessarie. All'interno delle sedi dell'Ente, il Medico Competente ed i suoi ausiliari devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), del D.lgs. 81/08.
15. Il Medico Competente è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con tutti i Datori di Lavoro o i loro specifici delegati. In occasione delle riunioni il Medico Competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi (RSPP), ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Nonché deve presentare analogo relazione anche reportistica a richiesta del Datore di Lavoro. La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Datore di Lavoro, o tramite il suo servizio di prevenzione e protezione aziendale, almeno quindici giorni prima della data della riunione.
16. Il Medico Competente è tenuto a collaborare con il Datore di lavoro nella valutazione del rischio e nella elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché all'aggiornamento dello stesso; pertanto, ogniqualvolta il Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, può convocare a

tal fine, datane comunicazione al Responsabile del Procedimento, un incontro per il quale il Medico si deve rendere disponibile. Dopo l'aggiudicazione, il Datore di Lavoro può chiedere al proprio Medico Competente di far pervenire a lui e al relativo RSPP, entro un mese dalla data di richiesta, le osservazioni ai propri documenti di valutazione dei rischi; il Medico Competente deve, inoltre, dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria.

17. Fatto salvo quanto previsto al comma i) dell'art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Medico Competente, almeno ogni sei mesi o su richiesta del Datore di Lavoro, trasmette a questi, al RSPP aziendale e al Gestore del contratto, una relazione riassuntiva sui propri compiti soprindicati, al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire al Datore stesso la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione dei rischi.
18. Inoltre, il Medico Competente è tenuto a:
 - a) collaborare con l'Organo di Vigilanza competente per territorio;
 - b) garantire, su richiesta dal Datore di Lavoro o dal RSPP, avvisato il Gestore del Contratto, la propria presenza presso le sedi di Fondazione Milano per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza.
19. In occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della sicurezza, organizzati da Fondazione Milano, il Medico Competente, su richiesta del Datore di Lavoro (che può avvalersi a tal fine del Servizio Prevenzione e Protezione), sentito il Gestore del Contratto, deve garantire la sua presenza e dare il suo apporto in materia sanitaria.
20. Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, ecc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro per quanto riguarda la presa d'atto del verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore) coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui il Datore stesso intende destinare il lavoratore.
21. Il Medico Competente trasmette all'ASL e a Fondazione Milano, tramite il Gestore del Contratto i dati sanitari previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 81/2008.

Le condizioni e modalità di esecuzione del contratto sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta. I servizi di cui al presente CSA vengono appaltati **a canone per quanto riguarda l'incarico di Medico Competente; a consumo per quanto riguarda le prestazioni oggetto di visite mediche periodiche e specialistiche.**

Il presente contratto è da intendersi "aperto" in relazione alla quantità delle attività oggetto del contratto.

Pertanto l'aggiudicatario deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del C.C., mentre Fondazione Milano potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, i servizi necessari fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo stabilito, che ha valore meramente indicativo e non esaustivo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo contrattuale presunto, l'appaltatore non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per i servizi ordinati.

ART. 8 – CORRISPETTIVO

LOTTO 1

L'importo massimo contrattuale presunto è pari a **euro 25.065,00 iva esclusa** e i seguenti importi unitari:

Lotto	descrizione	Importo unitario a base d'asta	quantità indicative e non	importo totale a base d'asta

			esaustive	
1	Medico Competente (canone annuale)	€ 4.400,00	3	€ 13.200,00
	visite mediche (cad.)	€ 35,00	339	€ 11.865,00
TOTALE LOTTO 1				€ 25.065,00

Per i servizi a canone (Medico Competente) all'aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a corpo ogni semestre.

Per i servizi a consumo (visite mediche) all'aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura. **Il corrispettivo contrattuale sarà determinato in base ai prezzi unitari per singoli articoli offerti in sede di gara moltiplicati per la quantità ordinate ed effettivamente fornite.**

LOTTO 2

L'importo massimo contrattuale presunto è pari a **euro 6.420,00 iva esclusa** e i seguenti importi unitari:

Lotto	descrizione	Importo unitario a base d'asta	quantità indicative e non esaustive	importo totale a base d'asta
2	visite ergoftalmogiche (cad.)	€ 25,00	162	€ 4.050,00
	visite audiometriche (cad.)	€ 25,00	6	€ 150,00
	Esami di laboratorio: emocromo, AST, ALT, GGT, CDT, TSC	€ 25,00	75	€ 1.875,00
	esame per patente C	€ 115,00	3	€ 345,00
TOTALE LOTTO 2				€ 6.420,00

All'aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura. **Il corrispettivo contrattuale sarà determinato in base ai prezzi unitari per singoli articoli offerti in sede di gara moltiplicati per la quantità ordinate ed effettivamente fornite.**

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà durata di **36 mesi** a decorrere dalla data di avvio del servizio.

Alla suddetta scadenza il Contratto terminerà senza necessità di disdetta o preavviso.

Entro un mese dalla scadenza del contratto Fondazione Milano si riserva la facoltà di chiedere la prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo di 12 mesi senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi al prestatore di servizi con un preavviso di almeno 30 giorni; le relative prestazioni verranno regolate in base ai parametri di valorizzazione contenuti nel presente Contratto e relativi allegati. Le comunicazioni di richiesta dell'estensione saranno valide soltanto se espresse in forma scritta e fatte pervenire con lettera raccomandata a.r. o via pec.

ART. 10 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Fondazione Milano si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo salvo diverse indicazioni che verranno comunicate da Fondazione Milano.

ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a "Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione".

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fideiussioni e le polizze, relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO devono essere munite della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

Nel caso di polizze o fideiussioni rilasciate in via telematica, potrà essere presentata la copia cartacea o elettronica (trasmessa via pec) del documento informatico, la quale sarà ritenuta equivalente all'originale - assolvendone le identiche funzioni (e specialmente le funzioni della firma: funzione indicativa dell'autore del documento; funzione dichiarativa di approvazione del contenuto del documento; funzione probatoria della provenienza delle dichiarazioni contenute nel documento da chi l'ha sottoscritto) - se conterrà le indicazioni che permettono di verificare in via telematica la veridicità del documento e della sua firma elettronica (con modalità p7m o equipollente), in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale - art. 23 comma 2.

L'Importo della garanzia nel caso in cui l'Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 50%, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai Beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 75 comma 7 del Codice dei contratti.

Per usufruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie del/dei certificato/i autenticato/i da un'autorità amministrativa o notaio.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte **15** –

ART. 12 - ASSICURAZIONE

L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare e mantenere con società assicuratrici di primaria importanza, garanzie assicurative della propria responsabilità civile per tutta la durata del presente Contratto e a beneficio dei soggetti eventualmente danneggiati.

La polizza dovrà assicurare la responsabilità civile dell'IMPRESA, anche per fatto di suoi dipendenti o collaboratori o subappaltatori, verso la stazione appaltante, nonché verso altri soggetti terzi (RCT) e infine verso i dipendenti o collaboratori (RCO).

Per quanto concerne la RCT per i danni a terzi, questa polizza deve coprire il rischio inerente la responsabilità civile derivante all'IMPRESA nell'esercizio della propria attività, la quale possa provocare accidentalmente ed involontariamente danni a terzi a persone o cose dei quali l'IMPRESA possa essere ritenuto responsabile con conseguente obbligo al risarcimento (Art. 2043 e segg. Cod.Civ.); dovranno essere inclusi tra i terzi anche i dipendenti non soggetti alla garanzia RCO; la stessa Fondazione Milano e i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo; i frequentatori delle attività di Fondazione Milano; la proprietà dei locali in cui si svolgerà la prestazione dei servizi; gli eventuali sub-appaltatori ed ogni altro che possa essere considerato terzo rispetto all'IMPRESA.

Per quanto concerne la RCO sarà oggetto della garanzia la responsabilità civile dell'IMPRESA nei confronti dei propri dipendenti impiegati nella esecuzione dei lavori e soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, nonché per l'eventuale rivalsa INAIL e per l'eventuale azione esercitata dal dipendente o dai suoi aventi causa.

Estensione della copertura assicurativa

La polizza dovrà coprire tutti i **sinistri**, da qualsiasi causa determinati, connessi con l'esecuzione dell'appalto, comprese le attività operative di servizio e/o la custodia dovuta in ragione del servizio dei locali e/o arredi e/o apparecchiature e/o materiali che portino al danneggiamento o alla distruzione, ovvero al furto e/o comunque alla sottrazione e/o smarrimento e/o comunque all'impossibilità della consegna dei **beni** immobili e mobili esistenti della stazione appaltante o dei suoi dipendenti o di soggetti terzi:

A. che, in conseguenza dei danni alle cose, arrechino anche danno alle **attività** della stazione appaltante determinandone la temporanea sospensione; in tal caso il danno consisterà nei costi fissi

delle attività sospese oltre ai costi degli indennizzi eventualmente dovuti agli utenti delle attività sospese;

B. che arrechino danni a **persone**.

Sono connessi con l'esecuzione dell'appalto i sinistri che trovino in qualsiasi modo occasione nelle attività dell'appalto o nella loro omissione o che dalle attività od omissioni siano resi in qualsiasi modo possibili; in questi casi ai soli fini della garanzia assicurativa la polizza dovrà prevedere che si presume la colpa dell'appaltatore salvo prova contraria.

Manleva

La polizza dovrà prevedere la manleva a favore della Fondazione da qualsiasi reclamo venisse avanzato da dipendenti o terzi danneggiati in conseguenza dell'esecuzione del contratto da parte dell'IMPRESA.

Massimali

Il massimale per l'assicurazione contro i danni alle cose e alle attività dovrà essere non inferiore a € 500.000,00= (cinquecentomila/00).

Il massimale per l'assicurazione contro i danni a persone dovrà essere non inferiore a € 500.000,00= (cinquecentomila/00).

Se pattuito un massimale unico per i due tipi di danni, questo dovrà essere non inferiore a € 1.000.000,00= (un milione/00).

Decorrenza e durata

La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di avvio del servizio e cesserà alla data di termine del servizio.

Documentazione

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Gestore del Contratto di Fondazione Milano, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Appendice a eventuale Polizza generale

Qualora il prestatore di servizi abbia già stipulato una polizza assicurativa, a carattere generale per la sua IMPRESA, che garantisca condizioni non inferiori a quelle di cui sopra, potrà evitare la stipula di una polizza specifica, fornendo alla Fondazione copia della polizza esistente e dovrà produrre un'appendice della stessa con la dichiarazione della compagnia assicuratrice che attesti la applicabilità e completa equivalenza alle condizioni sopra espresse, anche per il servizio svolto per conto di Fondazione Milano.

La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione

Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

ART. 13 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio/Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.

Il prestatore di servizio/Aggiudicatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il prestatore di servizio/Aggiudicatario accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: "pagamenti e fatturazione".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere

fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 14 - SUBAPPALTO

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale.

In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del NCCP cui espressamente si rinvia ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 NCCP

Art. 105 Subappalto

In vigore dal 19 aprile 2016

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100,000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicataria fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Fondazione Milano si riserva la facoltà di cessione del contratto e/o l'utilizzo dello stesso al Comune di Milano, o ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 16 – RESPONSABILITA'

Il prestatore di servizio/Aggiudicatario è responsabile nei confronti di Fondazione Milano dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al prestatore di servizio/Aggiudicatario di mantenere Fondazione Milano sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 17 - PERSONALE

Inquadramento contrattuale.

l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100,000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Il prestatore di servizi si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale

Il servizio/fornitura dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio/fornitura è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Adempimenti dell'impresa

Il prestatore di servizi/forniture dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio/fornitura stesso/a, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile di Fondazione Milano.

Inoltre, il prestatore di servizi/forniture, dovrà comunicare al Responsabile di Fondazione Milano entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio/fornitura nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudica. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile di Fondazione Milano, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

Sicurezza

Il prestatore di servizi/forniture dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il prestatore di servizi/forniture è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008). Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è l'addetto del Servizio di Protezione Sig. Vittorio Iacobone, Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano.

Trattandosi di prestazioni di carattere intellettuale, non si rileva la necessità di provvedere all'elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza)

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 18 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio/Aggiudicatario comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio/Aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio/Aggiudicatario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di

una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 19 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Tutti i pagamenti saranno effettuati a verifica delle prestazioni eseguite, ad eccezione del canone annuo per il servizio RSP, che sarà suddiviso in pagamenti semestrali. Tutti i pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Fondazione Milano – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc)
- ogni altra indicazione utile /nr. ordine/ nr. richiesta lavoro
- n. CIG

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

Il pagamento di ogni singola fattura, **avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni solari a fine mese dalla data di ricevimento della fattura commerciale** mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 con assunzione, da parte dell'aggiudicataria stessa, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di Fondazione Milano.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art 1284 cc.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

Si applica l'Art. 4 – commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e pertanto, qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto – appaltatore o subappaltatori – Fondazione Milano trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori.

ART. 20 – VIGILANZA E CONTROLLI

Fondazione Milano ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura.

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del Aggiudicatario, e all'applicazione delle penali previste al successivo articolo e a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni previste dal presente Capitolato d'appalto.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al Aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 21 - PENALITA'

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

1. Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore e/o del Medico Competente, di uno qualunque degli obblighi di cui agli articoli 3, 5 e 7 del presente capitolato (escluso quanto previsto per la sede ambulatoriale) o di uno qualunque degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta), fatta salva la facoltà di Fondazione Milano di procedere, per le fattispecie più gravi o ripetute, alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 23.
2. Nei casi di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di uno qualunque dei termini temporali di cui all'art. 7 per fatto a questi imputabile, sarà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di cinque giorni. Oltre tale periodo sarà applicata una penale di Euro 150,00 per ogni giorno ulteriore sino a trenta giorni, trascorsi i quali si potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 23.
3. In caso di mancato rispetto da parte di un Medico Competente, per fatto a questi imputabile, del calendario degli accertamenti sanitari fissato ai sensi dell'art. 7 si applica una penale di Euro 150,00. Se tale fatto si verifica più di cinque volte in un anno sarà facoltà di Fondazione Milano di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 23.

Le penali non potranno esser comunque superiori al 10% del valore complessivo previsto come importo massimo d'acquisto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Fondazione Milano.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni Fondazione Milano procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di Fondazione Milano al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 22 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, Fondazione Milano potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Fondazione Milano.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Fondazione Milano potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi/aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 23 - RISOLUZIONE

Fondazione Milano si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

In ogni caso è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, Fondazione Milano potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 24 - RECESSO

Fondazione Milano si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso Fondazione Milano si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'ente Appaltante;
- spese sostenute dall'appaltatore.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 26 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 27 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma elettronica tramite firma digitale a cura del Direttore Generale di Fondazione Milano.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 28 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Le Parti terranno riservate tutte le informazioni concernenti le rispettive attività di cui sono venute o potranno venire a conoscenza in occasione della definizione ed esecuzione del Contratto.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il prestatore di servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.